

DIRITTO SOCIETARIO ■ Uno studio del Notariato ha precisato che la pubblicità va rispettata anche per l'allegato

# Forma pubblica per lo statuto

L'orientamento è in contrasto con la prassi seguita dagli operatori - Il Consiglio di Milano su posizioni diverse

La questione dello statuto della Srl divide gli organismi notarili: la commissione societaria del consiglio Notarile di Milano all'inizio del 2004 (si veda «Il Sole-24 Ore» dell'11 febbraio) aveva sostenuto la tesi più liberale, ammettendo la possibilità di allegare lo statuto (e quindi di considerarlo una "normale" scrittura privata), pur avvertendo di un possibile (ma deprecato) orientamento negativo della giurisprudenza circa la prassi notarile di omettere la lettura dello statuto stesso.

Ora invece il Consiglio nazionale del Notariato (studio n. 4885 approvato il 25 marzo 2004, ancora inedito) propone un'assai più rigorosa tesi, che non mancherà di suscitare sorpresa tra gli operatori (obiettivamente per lo più abituati alla prassi sostenuta da Milano), sostenendo la natura di atto pubblico sia dello statuto di Srl che di

quello di Spa, pretendendo dunque anche per lo statuto il rispetto da parte dei notai appunto delle formalità proprie dell'atto pubblico (lettura dell'atto, direzione dell'atto da parte del notaio, modalità di effettuazione delle postille, firme in calce e non solo a margine).

**La questione dello statuto di Srl.** È noto che la legge di riforma non menziona più lo statuto di Srl e che questo atteggiamento del legislatore ha fatto dubitare se si potesse continuare con la prassi di allegare lo statuto all'atto costitutivo.

Ora, lo studio in questione afferma innanzitutto che il silenzio del legislatore non può essere interpretato come silenzio preclusivo della possibilità di confezionare uno statuto da allegare all'atto costitutivo. Tuttavia, appena dopo questa apparente apertura,

giunge la rigida affermazione (esplicitamente riconosciuta come contraria alla «prassi invalsa») secondo cui dal tenore della riforma occorre discendere che non tanto non è più possibile redigere lo statuto, quanto che non è più possibile considerare lo statuto

## Ammesso l'abbinamento con l'atto costitutivo

to allegato come una scrittura privata: nella Srl insomma «lo statuto può redigersi anche per atto separato, ma deve trattarsi in ogni caso di atto pubblico».

In definitiva, pur se il legislatore della riforma ha configurato lo statuto come elemento dell'atto costitutivo, nulla vieta di dividere

l'atto costitutivo in due documenti distinti, entrambi però con natura pubblica: uno riservato alla parte storica di nascita della società (vero e proprio atto costitutivo) e un altro riservato alla parte "normativa" della società.

**Forma pubblica anche per lo statuto di Spa.** Se il dibattito attivatosi dopo la legge di riforma si era soffermato sul problema della natura di Srl, su quello di Spa invece l'attenzione è stata finora assai ridotta (per non dire completamente assente) in quanto si riteneva che nulla sul punto la riforma avesse innovato.

Invece, dallo studio in questione si apprende, indubbiamente con una certa sorpresa, anche che «avendo il legislatore valutato lo statuto come parte integrante dell'atto costitutivo, con valenza addirittura superiore rispetto a quest'ul-

timo, nasce, in prima lettura, l'ipotesi ricostruttiva di ritenere che lo statuto per atto separato debba necessariamente rivestire la forma dell'atto pubblico».

**L'atto pubblico separato.** Le rigorose conseguenze comportamentali per i notai che discendono dalla necessaria qualificazione degli statuti di Spa e di Srl in termini di "atto pubblico" vengono tuttavia parzialmente attenuate dallo studio in questione quando esso riconosce la possibilità «di un unico atto (pubblico), ma realizzato mediante due documenti separati» e quindi di un «atto pubblico sui generis» (sconosciuto fino a oggi ai notai e quindi "figlio" della riforma societaria).

In pratica, il legislatore avrebbe «tracciato un nuovo modello di atto pubblico unico, con documento allegato in forma meno rigida rispetto alle regole previste dalla

legge notarile»; cosicché all'atto costitutivo, redatto secondo le norme formali della legge notarile, potrebbe essere allegato uno statuto, a patto che siano rispettate regole minime che consentano la qualificabilità in termini di atto pubblico di questo insieme di documenti, e precisamente:

a) la direzione della formazione del documento e il suo controllo di legalità da parte del notaio, il che presuppone da parte del notaio un approfondimento contenutistico delle clausole statutarie;

b) la lettura dell'intero documento alle parti;

c) la menzione, nel corpo dell'atto pubblico costitutivo, che il notaio ha letto integralmente alle parti il documento allegato;

d) la sottoscrizione finale del documento allegato da parte dei soci e del notaio.

ANGELO BUSANI

## La posizione

Pubblichiamo uno stralcio dello studio n. 4885 del Notariato

«Non pare infatti che sia consentito, come del resto riconosce un'opinione dottrinale, ricorrere allo strumento della *relatio* da atto pubblico a documento allegato, facendo appello all'opinione giurisprudenziale per la quale "nei negozi solenni la forma vincolata deve necessariamente rivestire non già l'intero contenuto del negozio, bensì i soli elementi essenziali del medesimo"; oppure, facendo appello all'opinione dottrinale per la quale devono risultare dall'atto pubblico esclusivamente alcuni degli elementi essenziali, quali "i soggetti, gli effetti in previsione dei quali è previsto l'onere della forma e la causa". Infatti "la carenza della forma prescritta dalla legge rende l'allegato inidoneo a costituire parte integrante e strutturale dell'atto: esso in tal caso non potrà che configurarsi come mero elemento esterno di riferimento, in relazione al quale dovrà porsi il problema dei limiti di utilizzabilità del meccanismo relazionale". Pertanto, pur ponendo in evidenza che in questo modo si va contro una prassi invalsa che ammette lo statuto per documento allegato rivestente natura di documento privato, non può disconoscersi di rilevare che, da un lato il rigore formale imposto per l'atto pubblico; da un altro lato l'aver incluso nella forma dell'atto pubblico le norme sul funzionamento della società, vale a dire le norme statutarie; da un altro lato ancora l'aver espressamente previsto per le Srl esclusivamente l'atto costitutivo, sul problema inteso a stabilire se le norme statutarie (o norme relative al funzionamento della società che dir si voglia) debbano o meno essere ricevute esclusivamente nell'atto costitutivo, la risposta plausibile appare la seguente: ancorché il codice riformato parli esclusivamente di atto costitutivo, la vera modifica non va interpretata come ostracismo allo statuto, bensì come esigenza che il contenuto statutario sia inserito in un atto pubblico. Per le società a responsabilità limitata, insomma, lo statuto può redigersi anche per atto separato, ma deve trattarsi in ogni caso di atto pubblico. E ciò, per le Srl, viene enunciato con una particolare forza normativa, dato il maggiore connotato pattizio che si è inteso attribuire alla fase costitutiva della Srl».

## LIBERE PROFESSIONI

# In Lombardia al via la Consulta

Oggi la Regione approva la legge sul «tavolo» con Ordini e Associazioni

MILANO ■ Un tavolo permanente che veda, gomito a gomito, rappresentanti degli Ordini, dei Collegi e delle associazioni "riconosciute" dal Cnel. Per formulare proposte sui temi professionali ma anche pareri sulle scelte di strategia economica e supporto alle imprese in ambito regionale. Un percorso fluido dovrebbe accompagnare oggi, a Milano, l'approvazione definitiva della proposta di legge della Lombardia, che istituisce la «Consulta dei professionisti».

Un progetto che sintetizza tre testi "targati", rispettivamente, An, Lega e Margherita e che ha come relatore, il consigliere dell'opposizione Paolo Danuvola (Centro sinistra-Margherita). Sull'onda di quanto già varato dalla Regione Calabria e di quanto in corso — tra molte difficoltà — in Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, la Consulta è una prima «riposta lombarda» agli spazi aperti dalla competenza concorrente delle Regioni in materia di libere professioni, riconosciuta dall'articolo 117 della Costituzione.

La Consulta sarà composta da un assessore, cinque membri del Consiglio regionale (di cui due dell'opposizione) e un rappresentante per ogni Ordine, Collegio e associazione professionale, per tutti su base

## Il ruolo degli invitati

La proposta in via di approvazione definitiva al Consiglio regionale della Lombardia

■ **Compiti e competenze (articolo 3).** La Consulta dovrà:

- proporre alla Giunta studi e ricerche sulla libera professione
- promuovere iniziative anche su scala europea
- salvaguardare correttezza e qualità delle prestazioni
- formulare proposte su interventi programmatici e progetti di legge attinenti all'esercizio delle attività professionali
- favorire il coordinamento degli interventi dei vari organi regionali
- esprimere parere su questioni di difesa degli utenti
- fornire indicazioni sulle esigenze dei professionisti
- redigere una relazione annuale
- promuovere studi per la tutela dei professionisti non iscritti ad Albi, Ordini e associazioni

■ **I componenti (articolo 4).** Presieduta dall'assessore competente, è composta, inoltre, da cinque rappresentanti del Consiglio regionale (due dell'opposizione) e da un delegato per ogni Ordine, Collegio e associazione, su base volontaria

volontaria. Anche lavorando in più sottocommissioni, il «tavolo» dovrà analizzare i problemi legati alle professioni intellettuali, proponendo studi e ricerche; iniziative di respiro europeo. Ma anche formulare pareri su proposte di legge e questioni di politica economica. Delle associazioni non regolamentate potranno far parte quelle "selezionate" nella Consulta del Cnel.

«Il tavolo permanente — ha spiegato il relatore, Paolo Danuvola —

servirà a istituzionalizzare un dialogo costruttivo tra legislatori regionali e categorie professionali, senza voler alterare minimamente l'autonomia degli Ordini né la competenza dello Stato».

«Non vogliamo entrare negli eventuali contenziosi tra professioni ordinarie e non — ha ribadito Pietro Macconi (An), presidente della commissione Cultura in Consiglio regionale — ma fotografare la realtà, la centralità dei professionisti nel

nostro sistema economico, allacciando un dialogo, sul solco dell'attuale normativa e dello spirito espresso del "testo" La Loggia» (si veda «Il Sole-24 Ore» del 26 marzo).

E l'idea sembra piacere anche ai professionisti. «Parteciperemo — ha detto Gian Battista Stoppani, presidente dell'Ordine dottori commercialisti di Milano — perché si riconosce il ruolo dei professionisti come "attori" economici. E tra le associazioni non regolamentate si vedrà quali sono quelle davvero rappresentative». Per le professioni tecniche — su urbanistica e appalti, per esempio — il rapporto con le Autonomie esiste già, ma «non si può chiedere di meglio — ha risposto Gianfranco Agnoletto, presidente dell'Ordine degli ingegneri milanesi — che formalizzare ulteriormente la consultazione».

Per le associazioni è, secondo Roberto Falcone (presidente della Lapet), «un tavolo serio di confronto che esce dai particolarismi e dalle contrapposizioni». Ed è «interessante» anche per Gabriella Suzanne Vanzan (Assointerpreti): «ne discuteremo con le altre componenti del Colap, ma nulla dovrebbe ostacolare la nostra presenza».

LAURA CAVESTRI

# Sulle tariffe i periti contro l'Isvap

ROMA ■ Successo pieno per la protesta dei periti assicurativi indetta dallo Snaipis che ha assediato la sede dell'Isvap. Circa 300 professionisti hanno circondato l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni per contestarne le inadempienze.

Quattro i punti messi nel mirino. A partire dalla tariffa, elemento di garanzia per una professione disciplinata dallo Stato, che ancora manca e la cui assenza dà luogo ad abusi continui nei rapporti tra periti e compagnie. Ma a mancare all'appello è anche il codice deontologico del perito, mettendo la commissione di garanzia nelle condizioni di procedere in maniera arbitraria e senza punti di riferimento certi (senza tenere conto che anche in questo caso a uscirne rafforzata è ancora una volta la posizione delle compagnie assicuratrici).

Ancora assente è poi l'aggiornamento professionale che doveva essere curata direttamente dall'Isvap, alla quale lo Snaipis rimprovera di avere evitato di collaborare con le associazioni di categoria. Infine, ma non per importanza, la lotta all'abusivismo, piaga tradizionale che non ha certo visto, sostengono le accuse, l'Isvap in prima fila con un'adeguata organizzazione di controllo. La protesta dello Snaipis un primo risultato l'ha ottenuto visto che i vertici dell'Isvap hanno convocato le parti sociali dopo Pasqua per l'avvio di una trattativa che comunque si presenta complessa.

# I consulenti di direzione puntano sul codice etico

MILANO ■ Separare l'attività di consulenza da quella di revisione: per l'Associazione italiana dei consulenti di direzione e organizzazione (Apco) i professionisti devono impegnarsi su questa strada per contribuire a rendere più trasparente la gestione delle imprese.

«Premessa che non è un problema solo italiano — dice Francesco D'Aprile, presidente Apco — anche i consulenti hanno subito un danno di immagine dagli scandali finanziari. Bisogna comprenderne le ragioni e attivarsi di conseguenza». Del "come" si discuterà domani al convegno organizzato dall'Apco a Milano, presso l'Unione del commercio, e dedicato a «Regole e principi nell'agire del consulente».

«Chi fa consulenza supporta l'impresa nel perseguimento di obiettivi strategici che — sottolinea D'Aprile — si risolvono nella creazione di valore e, a valle, in "evidenze" di bilancio. Chi fa revisione, invece, accerta la coerenza delle scritture contabili con i principi contabili e le leggi. È evidente, perciò, che chi opera a fianco dell'imprenditore nelle scelte aziendali non dovrebbe, nel contempo, essere chiamato a esprimere valutazioni di coerenza a garanzia dei terzi. Eppure spesso, in questi anni, a rivestire le due figure, quella del consulente e quella del revisore, è stato lo stesso soggetto».

Ma l'attenzione alle regole della Csr (Corporate social responsibility), per D'Aprile, prima ancora che dai singoli professionisti, deve

venire dalle associazioni di categoria. «Codici di etica e regole di governance — sostiene — devono essere adottate su base volontaria per evitare che, attraverso una rigida normalizzazione, si produca un appiattimento verso il basso. Tuttavia, è necessario monitorare la coerenza dei comportamenti rispetto alle regole deontologiche».

E quello che l'Apco si propone di fare. L'Associazione rappresenta in Italia l'Icmci che dal '93 ha istituito la figura del "Certified management consultant" (Cmc), caratterizzato non solo dal possesso di titoli riconosciuti a livello internazionale, ma obbligato anche al rispetto di un codice etico comune a 36 Paesi, dagli Usa all'India.

Tra i circa mille soci dell'Apco che operano — individualmente o attraverso società di consulenza — in settori che vanno dal marketing alla finanza, dalla strategia alle risorse umane, ben il 50% ha questo accreditamento. «Una certificazione — spiega D'Aprile — che va vista come un percorso dove periodicamente, ogni tre anni, si deve dare prova del possesso dei requisiti richiesti. A tal fine l'aggiornamento è fondamentale. Per questo organizziamo molti corsi per manager e consulenti in cui, oltre ad aspetti tecnico-professionali, hanno grande spazio le regole e i principi etici. L'ultimo è iniziato proprio ieri a Milano».

MARCO BELLINAZZO

## Isritti Apco a certificazione triennale

# IL BILANCIO SU CARTE FEDRIGONI

Le carte speciali Fedrigoni creano valore aggiunto ai vostri documenti di valore: bilanci, annual reports, monografie, edizioni di pregio, carte da lettera, disegni e titoli, carte speciali e di sicurezza.

**Carte speciali Fedrigoni: carte che parlano bene di voi.**



**FEDRIGONI**  
La carta dà credito

Fedrigoni Group

# UTILE PER L'IMMAGINE



info@fedrigoni.com - www.fedrigoni.com